

COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO

PROVINCIA DI MANTOVA

N. 6/2010 Reg. Ordinanze

Prot. n. 2591

Reg. Pubbl. n. 239

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 03/03/2009, esecutiva, con la quale è stata istituita l'estensione annuale della Z.T.L. sulla sommità arginale del fiume Po;

Ritenuto di formalizzare il contenuto della stessa e quindi di estendere a tutto il tempo dell'anno solare dalle ore 00.00 alle ore 24.00 la Z.T.L. sulla sommità arginale del fiume Po, al fine di consentire un maggiore e più sicuro utilizzo della zona per poter consentire agli utenti ciclisti e pedoni di poter transitare nell'area in tutta tranquillità;

Ritenuto altresì di limitare la velocità dei veicoli a cui è consentito il transito sulla sommità arginale e sulle relative rampe di accesso a 50 Km/h in considerazione anche delle caratteristiche della carreggiata;

Vista l'autorizzazione del Comune di Revere n. 3547 di Protocollo del 15/07/2008 per l'installazione di apposita Segnaletica di Preavviso sul proprio territorio indicante che a Km 2 è in vigore una Z.T.L. istituita sulla sommità arginale del Comune di Borgofranco sul Po;

Vista, inoltre, per chi proviene da Carbonara di Po la segnaletica di preavviso che a ml. 700 inizia una Z.T.L. ripetuto poi in prossimità della rampa (loc. MASI) al fine di consentire ai veicoli provenienti da Carbonara di Po, dove vige una diversa regolamentazione del transito sulla sommità arginale, non autorizzati a transitare in deroga alla Z.T.L. del Comune di Borgofranco sul Po, di poter scendere dalla sommità arginale in sicurezza impegnando la rampa sopra indicata;

Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° lettera b- l'art. 7, 3°- l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D:L.gs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l'art. 8, 3° della legge 7/8/1990, n. 241 e ss. mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ordina

A far data dal 11/06/2010 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 l'istituzione di una Z.T.L. sulla sommità arginale del fiume Po con divieto di transito per tutti i veicoli eccetto:

- velocipedi;
- ciclomotori;
- veicoli a motore da considerarsi autorizzati in quanto utilizzati da coloro che si recano presso attività produttive, ricreative, sportive, spiaggia comunale utilizzando la rampa 16, fondi o abitazioni situate sul percorso sottoposto a limitazione e ciò in mancanza di percorsi alternativi e purchè vengano utilizzati i percorsi più brevi collocando in sosta o fermata detti veicoli nel rispetto dell'articolo 157 del C.d.S.;
- i veicoli che svolgono attività di manutenzione stradale, arginale o ad impianti ed installazioni posti lungo i tratti interessati dalla limitazione;
- veicoli in dotazione alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, ai Servizi di Protezione Civile, all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPO – e all'Azienda Sanitaria Locale, mezzi operativi in dotazione al comune;
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap muniti del contrassegno;

L'istituzione permanente del limite massimo di velocità 50 Km/h dei veicoli in transito sulla sommità arginale e sulle relative rampe di accesso in considerazione anche delle caratteristiche della carreggiata;

La presente Ordinanza revoca e sostituisce ogni altro provvedimento che disciplina la zona a traffico limitato.

Della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a norma del Codice della Strada contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art.37, 3° del D.Lgs.285/92 e ss.mm.(nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Ai sensi dell'articolo 3,4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Borgofranco sul Po lì 11/06/2010



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Reami Angelo)